

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 marzo 2011 n.50 (Ratifica Decreto Delegato 28 gennaio 2011 n.17)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 28 gennaio 2011 n.17 – "Disposizioni in materia d'imposta complementare sui servizi e altre disposizioni applicative della Legge 22 dicembre 2010 n.194", promulgato:

Visti gli articoli 48, 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2010 n.194;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.39 adottata nella seduta del 25 gennaio 2011;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 marzo 2011;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 28 gennaio 2011 n.17 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA COMPLEMENTARE SUI SERVIZI E ALTRE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2010 N. 194

Art.1

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente decreto, in ragione delle deleghe contenute agli articoli 48, 49 e 54 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 disciplinano l'applicazione e la riscossione dell'imposta complementare sui servizi, integrando e modificando le tipologie di quelli imponibili ed esenti; istituiscono le modalità di tassazione dei beni di lusso e modificano le aliquote di applicazione delle imposte di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n. 179.

TITOLO I IMPOSTA COMPLEMENTARE SUI SERVIZI

Art.2

(Definizioni)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 della Legge n. 194/2010 e degli articoli di cui al presente Titolo I:

- per imposta complementare si intende l'imposta complementare sui servizi istituita dall'articolo 48 della Legge n. 194/2010;
- per prestatore o fornitore si intende l'operatore economico che eroga il servizio;

- per committente o cliente si intende il soggetto privato, non operatore economico che riceve il servizio:
- per servizi imponibili si intendono i servizi indicati al comma 3, dell'articolo 48, della Legge n. 194/2010 integrati e/o modificati dalle disposizioni del presente decreto.

Art.3

(Principi Generali)

L'imposta complementare sui servizi si applica sui corrispettivi dovuti dal committente al prestatore operatore economico per i servizi imponibili indicati al comma 3, dell'articolo 48, della Legge n. 194/2010 così come modificati ed integrati dagli articoli del presente decreto.

Il soggetto passivo d'imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare sui servizi è il committente o cliente finale. Il prestatore applica l'imposta in qualità di sostituto d'imposta.

Art.4

(Servizi di consulenza e prestazione d'opera intellettuale)

Rientrano fra i servizi di consulenza e prestazione d'opera intellettuale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le prestazioni e le consulenze legali e notarili;
- le prestazioni e le consulenze in materia contabile, fiscale e di lavoro;
- le prestazioni e le consulenze di architettura, ingegneria e similari;
- i servizi peritali ed estimatori;
- i servizi di traduzione ed interpretariato;
- i servizi resi da operatori economici per la formazione e il perfezionamento e le altre attività di insegnamento privato.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1 rientra fra i servizi imponibili ogni altro servizio di consulenza e di prestazione opera intellettuale resi a soggetti passivi.

La base imponibile per l'applicazione dell'imposta complementare è determinata dall'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente al netto delle eventuali spese, ivi comprese eventuali tasse imposte o altri tributi, anticipate dal prestatore per conto del committente. Non possono essere dedotte dalla base imponibile le spese sostenute dal prestatore ai fini dell'erogazione del servizio, ancorché determinate in via forfettaria nell'ambito della definizione del corrispettivo.

Art.5

(Servizi di manutenzione e riparazione)

I servizi di manutenzione e riparazione su beni o impianti sono imponibili per l'ammontare complessivo del corrispettivo per il servizio, anche se determinato in via forfettaria sulla base di contratti di assistenza che prevedono il pagamento di un canone periodico. Sono esclusi dalla base imponibile le quote di corrispettivo relative alla vendita di beni o componenti dei beni o dell'impianto oggetto di intervento.

Art.6

(Servizi connessi alla vendita di beni)

I servizi resi da operatori economici connessi alla vendita di beni sono imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare limitatamente alla quota parte del corrispettivo per il servizio reso.

Sono ricompresi fra i servizi imponibili di cui al comma che precede i servizi di installazione, assemblaggio, montaggio e di trasporto.

Art.7

(Prestazioni d'opera per la realizzazione di impianti, finiture e costruzioni edili)

I servizi di realizzazione di impianti, finiture e i servizi di costruzione edile sono imponibili per l'ammontare del corrispettivo dovuto dal cliente al netto della quota di corrispettivo relativa al materiale utilizzato per la realizzazione dell'impianto o dell'opera edile. Per opera edile si intende: la realizzazione di nuove unità immobiliari comprese le porzioni accessorie e la ristrutturazione/ampliamento di unità immobiliari già esistenti. Tale disposizione si applica con i medesimi criteri anche alle prestazioni d'opera sub-appaltate ad altri operatori economici.

L'imposta complementare non si applica sui corrispettivi dovuti dal cliente al venditore nell'ambito della compravendita di immobili.

Art.8

(Servizi di pulizia, giardinaggio ed altre attività assimilabili)

I servizi di pulizia sono imponibili per l'ammontare del corrispettivo dovuto con l'esclusione delle somme relative a beni venduti separatamente e non connessi alla prestazione d'opera. Non sono deducibili dalla base imponibile le spese per materiale di consumo.

Ai servizi di giardinaggio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 a seconda che la prestazione d'opera si prefiguri come manutenzione o come servizio accessorio alla vendita di prodotti da vivaio.

Art.9

(Servizi di intermediazione immobiliare e commerciale)

I servizi di intermediazione commerciale e immobiliare sono imponibili per l'ammontare del corrispettivo dovuto al prestatore per la sola attività di intermediazione. Sono escluse dall'imponibile le eventuali spese da questi anticipate ma a carico del cliente/committente.

Rientrano fra i servizi di intermediazione commerciale i servizi resi da *tour-operator*, agenzie di viaggio, e agenzie di organizzazione di eventi, sui quali, l'imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare, analogamente al comma che precede, è dato dal corrispettivo dovuto al prestatore per la sola attività di intermediazione. Con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio e dalle agenzie di organizzazione di eventi questi sono imponibili solo quando prefigurabili in analogia ai servizi resi dai tour-operator.

Art.10

(Servizi sanitari privati)

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14, comma 1, sono considerati imponibili i seguenti servizi di sanità privata resi da operatori economici per prestazioni non a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale:

- servizi di ospedali e case di cura;
- servizi medici, prestazioni sanitarie e diagnostiche resi da ambulatori, poliambulatori o studi medici;
- servizi resi da laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi;
- servizi degli studi dentistici ed odontoiatrici.

Rientrano fra i servizi imponibili quelli resi da studi medici veterinari privati.

La base imponibile per l'applicazione dell'imposta complementare per i servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è data dall'ammontare del corrispettivo al netto di eventuali oneri a carico del cliente anticipati dal prestatore del servizio e dei materiali o prodotti (esclusi quelli di consumo) utilizzati per la prestazione d'opera.

Art.11

(Attività di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi)

Ai servizi resi dai soggetti esercitanti l'attività di amministrazione dei condomini e gestione di beni immobili per conto terzi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Qualora i servizi imponibili siano resi a condomini anche per il tramite dei soggetti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni che seguono:

- 1. qualora il corrispettivo per la prestazione d'opera imponibile resa sull'immobile venga fatturato separatamente o distinto all'origine per ogni unità immobiliare l'imposta complementare si applica dal fornitore distintamente solo sulle quote-parte a carico dei proprietari e/o utilizzatori dell'unità immobiliare qualificabili come soggetti passivi;
- 2. qualora il corrispettivo per la prestazione d'opera resa sull'immobile venga fatturato o addebitato senza la distinzione di cui al punto che precede l'imposta dovrà essere applicata dal prestatore sull'ammontare del corrispettivo imponibile indipendentemente dal fatto che i proprietari/utilizzatori dell'immobile siano o meno soggetti passivi;
- 3. le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 non si applicano quando i proprietari/utilizzatori dell'immobile sono tutti soggetti non passivi.

Art.12

(Servizi ricettivi)

Rientrano fra i servizi ricettivi ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare quelli resi da:

- alberghi ed hotel;
- campeggi;
- affittacamere e residence per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast:
- alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero.

La base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare è data dall'ammontare del corrispettivo relativo al solo pernottamento. Sono esclusi i servizi di vendita e/o somministrazione di cibi o bevande. Sono imponibili secondo le disposizioni del presente decreto i corrispettivi per altre tipologie di servizi eventualmente prestati.

Sino al 31 dicembre 2011 i corrispettivi per i servizi ricettivi di cui ai commi che precedono commercializzati attraverso convenzioni o accordi con agenzie di intermediazione sono esenti dall'applicazione dell'imposta complementare.

Art. 13

(Altri Servizi imponibili)

I servizi di cui al comma 3, dell'articolo 48, della Legge n. 194/2010 quando non rientrano tra le fattispecie esenti e fra quelle contemplate dagli articoli precedenti sono imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare per l'ammontare del corrispettivo dovuto al prestatore al netto di eventuali somme relative alla vendita di beni direttamente connesse alla prestazione d'opera.

Le associazioni e gli enti non esercitanti attività di impresa sono soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare sui servizi. I servizi eventualmente resi dagli stessi sono esenti.

Art. 14

(Servizi esenti)

Oltre ai servizi di cui al comma 4, dell'articolo 48, della Legge n. 194/2010 sono da considerarsi esenti:

- i servizi di assistenza sociale residenziali o non residenziali ivi compresi i servizi degli asili nido privati e delle case di cura/riposo per anziani;
- i servizi di revisione periodica dei veicoli resi dagli operatori autorizzati e convenzionati di cui al Decreto 21 aprile 1999 n. 46 e successivi regolamenti attuativi;

A parziale modifica del comma 1, dell'articolo 48, della Legge n. 194/2010, nel rispetto del principio della territorialità dell'imposta indiretta sono considerati esenti tutti i servizi, anche se altrimenti considerati imponibili, resi a soggetti passivi al di fuori dal territorio nazionale.

Al fine di consentire i necessari adeguamenti organizzativi e delle procedure amministrative e contabili degli operatori economici i servizi resi sino al 31 marzo 2011 di qualunque tipologia o natura, ancorché imponibili, sono da considerarsi esenti.

Art. 15

(Servizi resi in territorio da operatori economici non residenti)

Ai servizi resi in territorio da operatori economici non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 48, della Legge n. 194/2010 così come integrate da quelle del presente decreto. Fatto salvo l'obbligo di rivalsa del prestatore sul soggetto passivo, l'ufficio tributario può disporre modalità di liquidazione e versamento dell'imposta complementare diverse da quelle previste dalla predetta normativa.

Art. 16

(Autorità competente)

L'Autorità dell'amministrazione finanziaria competente alla riscossione, ai controlli ed all'accertamento dell'imposta complementare, nonché all'applicazione delle sanzioni nei casi previsti di violazione delle disposizioni è l'Ufficio Tributario.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative in materia di imposta complementare l'Ufficio Tributario fornisce istruzioni, chiarimenti ed indicazioni operative per il tramite di circolari. L'Ufficio Tributario è altresì l'autorità competente in materia a ricevere e a rispondere agli interpelli preventivi previsti all'articolo 15, del Decreto - Legge n. 172/2010.

A parziale deroga delle disposizioni richiamate nel comma precedente, limitatamente agli interpelli ricevuti dall'Ufficio Tributario entro il 10 marzo 2011, qualora la pronuncia dell'Ufficio sia contraria all'ipotesi procedurale illustrata dall'operatore ed oggetto dell'interpello, non si applicano le sanzioni eventualmente previste per violazione delle norme applicative anche se le stesse hanno generato un mancato o minore versamento dell'imposta dovuta. Tale disposizione si applica solo alle violazioni sulle operazioni poste in essere prima della pronuncia e fatto salvo il versamento dell'imposta dovuta entro 15 giorni dalla data della stessa.

Al fine di agevolare gli operatori gli interpelli di cui al comma precedente possono essere presentati anche per il tramite delle associazioni di categorie o di consulenti legali/amministrativi.

Art. 17

(Sanzioni)

Il comma 7, dell'articolo 48, della Legge 22 dicembre 2010 n. 48 è modificato come segue: "(7) Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta complementare sui servizi, accertato dall'Ufficio Tributario, comporta l'applicazione della sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta; per ritardi superiori a 30 giorni la sanzione è elevata al 30% dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti. Non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze relative al pagamento dell'imposta complementare (sanzioni e interessi) se il relativo importo non supera i 10,00 euro. Non altresì dovuti pagamenti o rimborsi quando l'importo dovuto non supera i 10,00 euro su base annuale."

TITOLO II AGGIORNAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE DISPOSIZIONI SULLA PRENOTAZIONE DELLE TARGHE E SULLE REVISIONI

Art. 18

(Aggiornamento tasse di circolazione delle autovetture)

A decorrere dal 1° marzo 2011, la tassa di circolazione delle autovetture è determinata dalla Tabella "A" allegata al presente decreto, che abroga la Tabella "A" di cui all'allegato "1" del Decreto Delegato 14 dicembre 2009 n. 164.

Art. 19

(Modifiche al Decreto Delegato 14 dicembre 2009 n.164)

L'articolo 4, del Decreto Delegato 14 dicembre 2009 n. 164 non si applica ai rimorchi e semirimorchi di cui alla Tabella "C" dell'allegato "1" ed ai caravan – rimorchio e semirimorchio ad uso speciale previsti nella Tabella "F" dell'allegato "1" del citato decreto delegato.

Art. 20

(Modifiche al Decreto Delegato 11 novembre 2003 n.149)

Il primo comma dell'articolo 6 del Decreto 11 novembre 2003 n. 149, è così modificato:

"A decorrere dal 1° marzo 2011 è consentita la prenotazione di targhe della serie ordinaria entro i 400 numeri successivi a quello disponibile al momento della prenotazione, previo pagamento del diritto fisso di Euro 50,00=. Le targhe così prenotate, devono essere utilizzate dal richiedente entro 60 giorni dal raggiungimento della numerazione progressiva, pena la perdita della prenotazione e del diritto fisso corrisposto."

Art. 21

(Disposizioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

I veicoli che vengono sottoposti alla revisione periodica in uno dei centri autorizzati, devono essere in regola col pagamento della tassa di circolazione, fatto salvo il termine di 15 giorni concesso dalla legge per il pagamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 54, COMMA 1, PUNTO B), DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2010 N. 194

Art. 22

(Imposta speciale straordinaria sui beni di lusso)

Tutti i soggetti residenti proprietari di imbarcazioni o aeromobili iscritti nei registri nazionali o in registri esteri sono tenuti, per l'esercizio 2011, al pagamento in via straordinaria di una imposta speciale calcolata come segue:

- unità da diporto fino a 12 metri € 500,00=;
- unità da diporto oltre 12 metri e fino a 24 metri € 1000,00=;
- unità da diporto oltre 24 metri € 2.000,00=;
- aeromobili fino a 1.000 kg € 500,00=;
- aeromobili oltre i 1.000 kg e fino a 5.000 kg € 1500,00=;
- aeromobili oltre i 5.000 kg € 3000,00=;

L'imposta speciale si applica anche ai soggetti che sono utilizzatori dei beni di cui al comma precedente in forza di contratti di locazione finanziaria nell'ambito dei quali risultano essere conduttori.

L'imposta non si applica quando il bene è direttamente strumentale all'attività d'impresa.

L'imposta speciale dovrà essere auto-liquidata dai soggetti di cui ai commi precedenti entro il 31 dicembre 2011. Le modalità di versamento verranno disciplinate con apposita circolare dell'Ufficio Tributario.

L'imposta di cui al presente articolo troverà imputazione sul capitolo in entrata del Bilancio dello Stato n. 20 – Imposta Generale sui Redditi.

Art. 23

(Sanzioni)

Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta speciale di cui al precedente articolo 22, accertato dall'Ufficio Tributario, comporta l'applicazione della sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta; per ritardi superiori a 30 giorni la sanzione è elevata al 30% dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti.

L'imposta dovuta e non versata viene iscritta a ruolo e riscossa attraverso la procedura prevista dalla Legge n. 70/2004.

TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24

(Modifiche all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 come modificato dall'articolo 49 della Legge 22 dicembre 2010 n.194)

Il comma 1, dell'articolo 39, della Legge 13 dicembre 2005 n.179 come modificato dall'articolo 49 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è sostituito dal seguente:

"I soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, le imprese agricole, lo Stato, gli Enti pubblici e privati, le Aziende Autonome, nonché le stabili organizzazioni di imprese non residenti, che ricevono da residenti all'estero documenti per l'erogazione di compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, nonché per servizi pubblicitari e di elaborazione dati, devono assolvere, con obbligo di rivalsa, entro la fine del bimestre successivo a quello di emissione della nota o fattura, l'imposta speciale di bollo nella seguente misura:

- a) prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari 6%;
- b) prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari ai fini della vendita di prodotti o servizi commercializzati da aziende sammarinesi o comunque partecipate da aziende sammarinesi 3%;
- c) servizi pubblicitari e di elaborazione dati 3%.
 - Con riferimento al presente punto c) l'imposta speciale di bollo non è dovuta:
 - in relazione ai servizi pubblicitari quando i soggetti tenuti all'assorbimento dell'imposta abbiano come oggetto dell'attività d'impresa la prestazione di attività e di servizi pubblicitari con o senza intermediazione;
 - in relazione ai servizi di elaborazione dati quando i soggetti tenuti all'assolvimento dell'imposta abbiano come oggetto dell'attività di impresa la prestazione di attività e di servizi elaborazione dati oppure sono operatori del sistema finanziario.".

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Art. 25

(Precisazione in merito all'articolo 59 della Legge 22 dicembre 201 n.194)

Sui compensi di cui all'articolo 39, comma 5, della Legge 13 ottobre 1984 n.91, così come modificato dalle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della Legge 22 dicembre 2010 n.194, continua ad applicarsi la ritenuta nella misura del 15% quando gli stessi sono dovuti dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato in virtù di accordi o intese con amministrazioni o autorità estere finalizzati prima del 31 dicembre 2010.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 marzo 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta

TABELLA "A" AUTOVETTURE

CV FISCALI	Validità mesi 6	Validità mesi 12
Fino a 12	€ 16,00	€ 29,00
13	€ 23,00	€ 43,00
14	€ 28,00	€ 53,00
15	€ 34,00	€ 63,00
16	€ 41,00	€ 74,00
17	€ 47,00	€ 87,00
18	€ 54,00	€ 101,00
19	€ 62,00	€ 115,00
20	€ 71,00	€ 135,00
21	€ 99,00	€ 184,00
22	€ 110,00	€ 204,00
23	€ 128,00	€ 235,00
24	€ 144,00	€ 266,00
25	€ 161,00	€ 300,00
26	€ 197,00	€ 372,00
27	€ 222,00	€ 421,00
28	€ 250,00	€ 478,00
29	€ 277,00	€ 537,00
30	€ 307,00	€ 600,00
Per ogni cavallo fiscale in più	€ 27,00	€ 51,00